

RASSEGNA GIURISPRUDENZA

C.T. Prov. Roma 1.3.2022 n. 2335/13/22**Svolgimento del processo**

P.N. impugnava la cartella di pagamento n. [Omissis] dell'importo di euro 8.266,00, notificata il 18.12.2019 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma, avente ad oggetto IRPEF, Addizionali Comunali e Regionali relative all' anno 2015.

Tale cartella veniva emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi - ex art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973 - da cui scaturiva il disconoscimento da parte dell'ufficio della detrazione della somma di € 22.063,00 versata a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento.

Deduce la ricorrente l'illegittimità di tale provvedimento in quanto la deducibilità della somma spetta *ex lege*, ai sensi del citato articolo 10 comma 1 lett. h) del TUIR e la maturazione della somma è certa, sia quanto al suo ammontare, sia quanto alla sua datazione, in quanto inserita nel contesto di una procedura giudiziale, con provvedimenti giurisdizionali del Tribunale.

Tanto premesso chiedeva l'annullamento della cartella impugnata.

Si costituiva in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle Entrate - DPI di Roma deducendo l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con refusione delle spese di lite.

La Difesa della ricorrente depositava memorie illustrative.

All'udienza pubblica di discussione del 22.2.2022, la Commissione, uditi il relatore ed i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.

Motivi della decisione

1. P.N. impugnava la cartella di pagamento n. [Omissis] dell'importo di euro 8.266,00, notificata il 18/12/2019 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma, avente ad oggetto IRPEF, Addizionali Comunali e Regionali relative all' anno 2015.

Tale cartella veniva emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi - ex art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973 - da cui scaturiva il disconoscimento da parte dell'ufficio della detrazione della somma di € 22.063,00 versata a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento.

2. Occorre preliminarmente ricostruire i fatti di causa.

2.1. N.P. stipulava con R.N. un contratto di locazione commerciale a decorrere dal 1.4.2002, registrato a Palmi (Reggio Calabria) il 21.3.2002, n. [Omissis], serie 3 (Allegato 2). Il contratto aveva la durata di sei anni (più altri sei di rinnovo), come da prassi per i contratti di locazione commerciale, e prevedeva la corresponsione di un canone mensile pari ad Euro 1.342,79, con rivalutazione Istat, e di una caparra pari a 4.028,00.

2.2. In data 21.3.2013, con raccomandata A/R, la parte locatrice comunicava alla conduttrice la formale disdetta del contratto (Allegato 3), da aver luogo a partire dal 31.3.2014, concedendo dunque un preavviso di 12 mesi.

2.3. Successivamente la locatrice intimava sfratto per morosità con atto di citazione del 11.9.2014 innanzi al Tribunale di Palmi (RG 1520/14).

2.4. La parte conduttrice proponeva opposizione facendo notare come il contratto si fosse risolto dal 31.3.2014, come da disdetta inviata dalla stessa parte locatrice.

2.5. Il Tribunale di Palmi con ordinanza del 15.10.2014 respingeva la richiesta di convalida dello sfratto e disponeva il mutamento del rito (Allegato 4).

2.6. Le parti in data del 28 maggio 2015 stipulavano un atto di transazione (Allegato 5) che prevedeva una serie di compensazione di poste reciproche con riconoscimento di una indennità da perdita di avviamento pari ad euro 22.063,00 a carico della parte locatrice.

3. In base all'articolo 10 comma 1 lett. h) del TUIR "Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: (...) h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione".

In tema di imposte sui redditi, gli oneri deducibili ai sensi dell'art. 10 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 non cessano di esser tali per il fatto di essere stati sostenuti in forma diversa dal pagamento di una somma di denaro, ed in particolare attraverso la compensazione del relativo debito con un credito del contribuente, fermo restando l'onere, posto a carico di quest'ultimo, di fornire la prova dell'entità dell'onere deducibile, sia con riguardo alla prestazione dedotta, sia con riguardo all'effettiva sussistenza, all'ammontare ed all'eventuale imponibilità del credito sacrificato per effetto della compensazione, e senza che assuma alcun rilievo la prova del mancato esborso di denaro.

Nel caso di specie tale prova è costituita dall'atto di transazione la cui effettività può evincersi dalla cancellazione del giudizio pendente tra le parti innanzi al Tribunale di Palmi.

4.11 ricorso deve pertanto essere accolto e, per l'effetto, l'avviso impugnato deve essere annullato.

5. Le spese di giudizio di cui al 1° comma dell'articolo 15 del DLgs. 546 del 31.12.1992, vanno liquidate, a carico di parte soccombente, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede :

1. accoglie il ricorso;
2. annulla l'atto impugnato;
3. condanna il resistente a pagare alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre CUT ed accessori di legge.